

Data 21.09.2017

Protocollo 221082 fasc. 9.11/2017/288

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Lo Muscio Giovanni con sede legale in Bollate (MI) - Via Carlo Farini n. 71 ed insediamento in Paderno Dugnano (MI) - Viale delle Industrie n. 59. Autorizzazione unica per un nuovo impianto di recupero (R4, R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI02352K
RAGIONE SOCIALE	Lo Muscio Giovanni
C.F./P.IVA	01697940151
SEDE LEGALE	Bollate (MI) - Via Carlo Farini n. 71
SEDE OPERATIVA	Paderno Dugnano (MI) - Viale delle Industrie n. 59
CODICE ATECO	46.77.1

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	61
Particella catastale	Mappale n. 20 Sub. 701 e 702
Gauss Boaga x	1.514.337,28
Gauss Boaga y	5.045.270,44
Via/Piazza/Località	Viale delle Industrie n. 59
Comune	Paderno Dugnano
Provincia	MI

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Esito verifica di non assoggettabilità alla V.I.A. di R.G. n. 5166/2016 del 7.06.2016;
- 3.2 Istanza pervenuta il 10.02.2017 (prot. gen. n. 35888);
- 3.3 Avvio del procedimento il 20.02.2017 (prot. gen. n. 44210);
- 3.4 Conferenza di Servizi: 21.03.2017;
- 3.5 Sospensioni del procedimento dal 21.03.2017 (prot. gen. n. 70636) al 14.09.2017 (prot. gen. n. 215908);

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

- 5.1** L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 3.585 mq, di cui 1.970 mq di superficie coperta e 1.289 mq di superficie scoperta, e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nell'elaborato cartografico "Planimetria: destinazione d'uso delle aree e impianto fognario e smaltimento acque - datata 4.09.2017".
- 5.2** L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente (R13) e da sottoporre a recupero (R4, R12) presso il sito medesimo. L'impianto ha lo scopo principale di trattare rifiuti e trasformarli in MPS/EOW e consegnarli con documento di trasporto ad aziende che li impiegheranno nei loro cicli produttivi. In via secondaria i rifiuti per i quali non si riesce a completare il ciclo di recupero vengono comunque sottoposti ad operazioni di pretrattamento (R12) attraverso una selezione e cernita manuale o mediante piccoli utensili di lavoro ma vengono consegnati ancora con formulario. I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da rottami metallici. Il progetto non prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.
- 5.3** Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):
- conferiti da terzi:
 - 5.3.1** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 601 mc pari a 330 t;
 - derivanti dall'attività di trattamento:
 - 5.3.2** messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) rifiuti non pericolosi in uscita: 60 mc;
- 5.4** I quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero sono:
- 5.4.1** R4,/R12: 9.240 t/a pari a 30 t/g.
- 5.5** l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni		
			R13	R12	R4
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	2-3	X	X	
030101	scarti di corteccia e sughero	2-3	X	X	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	2-3	X	X	
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	2-3	X	X	
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	2-3	X	X	
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	2-3	X	X	X
150101	imballaggi di carta e cartone	2-3	X	X	
150102	imballaggi di plastica	2-3	X	X	
150103	imballaggi in legno	2-3	X	X	
150104	imballaggi metallici	2-3	X	X	X
150105	imballaggi compositi	2-3	X	X	
150106	imballaggi in materiali misti	2-3	X	X	
160103	pneumatici fuori uso	2-3	X	X	
160117	metalli ferrosi	2-3	X	X	X
160118	metalli non ferrosi	2-3	X	X	X
160119	Plastica	2-3	X	X	
160122	componenti non specificati altrimenti	2-3	X	X	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 (limitatamente a rifiuti non AEE)	2-3	X	X	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (limitatamente a rifiuti non AEE)	2-3	X	X	

Data 21.09.2017

Protocollo 221082 fasc. 9.11/2017/288

Pagina 3



Città
metropolitana
di Milano

Codice	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni		
			R13	R12	R4
170101	Cemento	2	X		
170102	Mattoni	2	X		
170103	mattonelle e ceramiche	2	X		
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	2	X		
170201	Legno	2-3	X	X	
170203	Plastica	2-3	X	X	
170401	rame, bronzo, ottone	2-3	X	X	X
170402	alluminio	2-3	X	X	X
170403	piombo	2	X		
170405	ferro e acciaio	2-3	X	X	X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	2-3	X	X	X
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	2	X		
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	2	X		
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	2-3	X	X	X
191202	metalli ferrosi	2-3	X	X	X
191203	metalli non ferrosi	2-3	X	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	2-3	X	X	
200101	carta e cartone	2-3	X	X	
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (limitatamente a rifiuti non AEE)	2-3	X	X	
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	2-3	X	X	
200139	Plastica	2-3	X	X	
200140	Metalli	2-3	X	X	X

5.6 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
191201	carta e cartone	X	X
191202	metalli ferrosi	X	X
191203	metalli non ferrosi	X	X
191204	plastica e gomma	X	X
191205	Vetro	X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

6. PRESSO L'IMPIANTO NON SI EFFETTUANO MISCELAZIONI.

7. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

7.1 la richiesta di sopralluogo alla Città Metropolitana di Milano al fine dell'ottenimento del nulla osta di conformità dell'impianto al progetto approvato ed autorizzato e conseguente inizio dell'attività di gestione rifiuti con il presente assetto impiantistico, è subordinata:

- 7.1.1** all'invio della comunicazione di fine lavori e richiesta di agibilità e del certificato di agibilità delle opere rilasciata dal Comune di Paderno Dugnano;
- 7.1.2** al corretto approntamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento ed alle prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;
- 7.1.3** alla predisposizione di specifica procedura di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto che garantiscano il rispetto di quanto previsto dal progetto. Detta procedura, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
- 7.1.4** alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - d.lgs. 81/2008, con l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività, in particolare da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, esposizione ad agenti chimici, fisici rumore e vibrazioni e biologici e l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 7.1.5** alla predisposizione del documento dei rischi d'incendio, in conformità alle indicazioni stabilite dal d.m. 10.03.1998 e dal testo unico in materia di disposizioni di prevenzione incendi D.M. n. 51 del 3 agosto 2015, con predisposizione di un piano di emergenza che dovrà contenere le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio;
- 7.1.6** all'invio della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) inviata ai Vigili del Fuoco;
- 7.2** relativamente al progetto autorizzato con il provvedimento del quale il presente Allegato Tecnico è parte integrante e sostanziale, l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti provenienti da terzi possono essere avviate dal trentesimo (30) giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori di cui al precedente punto, che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Città Metropolitana di Milano e, per conoscenza al Comune, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza ed all'A.T.S. territorialmente competenti. A detta comunicazione deve essere allegata anche autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la conformità delle opere al progetto approvato e che le eventuali attrezzature accessorie installate, necessarie per lo svolgimento dell'attività, sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni impiantistiche contenute nello stesso. La Città Metropolitana di Milano, entro il suddetto termine, relativamente alle sole operazioni di gestione rifiuti, ne accerta e ne dichiara la conformità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'attività di recupero/smaltimento autorizzata con il presente provvedimento potrà essere avviata, ferma restando l'accettazione della garanzia finanziaria;
- 7.3** i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero /smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

- 7.4** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) e di recupero (R12, R4) di rifiuti non pericolosi dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate nell'elaborato cartografico "*Planimetria: destinazione d'uso delle aree e impianto fognario e smaltimento acque - datata 4.09.2017*", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 7.5** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 7.5.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 7.5.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".
- Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 7.6** le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.
- 7.7** dovranno essere effettuati rilievi fonometrici entro sei (6) mesi dalla data di messa in esercizio dell'impianto nell'assetto autorizzato con il presente provvedimento, da concordare con A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza ed il Comune, concordando preventivamente i punti e le modalità di misura ed in altri punti che fossero ritenute significative ai fini di una verifica di conformità del livello di rumore ambientale alla normativa vigente in materia. Le risultanze della campagna di monitoraggio dovranno essere inviate entro quarantacinque (45) giorni dall'esecuzione delle stesse alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed eventualmente ai Comuni confinanti qualora i punti sensibili siano ubicati sul territorio degli stessi, ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza;

METALLI FERROSI E NON FERROSI

- 7.8** per i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), che possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) la Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 7.9** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;
- 7.10** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto:
- 7.10.1** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 7.10.2** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;

- 7.10.3** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal “Piano d’intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano” del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni:
- 7.10.4** siano stati specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
- 7.10.5** venga adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
- 7.10.6** venga indicata in planimetria l’area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L’iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
- 7.10.7** in caso di ritrovamento di un carico contaminato, vengano allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell’art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l’eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 7.10.8** secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure vengano approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;
- 7.10.9** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell’eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, vengano trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all’A.T.S. ed all’A.R.P.A. territorialmente competenti.
- 7.11** Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell’impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all’A.T.S. territorialmente competenti;
- 7.12** nell’eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 7.13** la Società potrà produrre materie prime seconde (m.p.s.) ovvero End of Waste (EoW) di ferro, acciaio alluminio e rame solo dopo aver ottenuto le certificazioni ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;
- 7.14** l’accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all’ottenimento di materiali “End of Waste”, nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall’art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità

rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;

- 7.15** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013 deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario;
- 7.16** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti nei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "m.p.s.", nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;
- 7.17** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;
- 7.18** ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai sopraccitati Regolamenti comunitari che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;
- 7.19** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) 333/2011 ed al Reg. (UE) n. 715/2013 e materie prime secondarie (m.p.s.) aventi caratteristiche previste dall'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 7.20** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 7.20.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
- 7.20.2** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;
- 7.20.3** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;
- 7.20.4** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
- 7.20.5** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;

Data 21.09.2017
Protocollo 221082 fasc. 9.11/2017/288
Pagina 8



VARIE

7.21 il deposito degli pneumatici deve essere effettuato al coperto/sotto idonea copertura al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti.

8. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento **R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1**, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.